

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



Segreteria provinciale di Verona

**Sede di Verona:** via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923  
fax 045915907 e-mail: [verona@snals.it](mailto:verona@snals.it)–[www.snalsverona.it](http://www.snalsverona.it)  
**Sede di Legnago:** via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546  
e-mail: [legnago@snalsverona.it](mailto:legnago@snalsverona.it)

**SCHEDE** dello Snals Confisal di Verona

*a cura del Prof. Renzo Boninsegna*



**REVOCA NON TEMPESTIVA**

**DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER FAMILIARI NON PIU' A CARICO**

**PUO' COSTARE CARA**

**RISCHIO SANZIONE fino a € 2.065,83**

**L'art. 7, comma 2, lettera e) del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha novellato l'art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600**

**“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che risulta pertanto così modificato: “Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. .... ”.**

**L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni.”.**

**In particolare l'art. 11 del DLgs n. 471/1997, prevede:**

**“1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;...”.**

**La normativa in esame solleva quindi i contribuenti (dipendenti o pensionati) dall'obbligo di presentare ogni anno alla Ragioneria Territoriale Stato oppure all'INPS gest Dip.Pubblici, quali sostituti d'imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l'attribuzione del beneficio fiscale.**

**.....p e r ò..... ESPONE i dipendenti o pensionati al rischio della applicazione della sanzione amministrativa da parte dell'Agenzia dell'Entrate con emissione di apposita la cartella esattoriale,**

***DA UN MINIMO DI EURO 258,23***



***A UN MASSIMO DI EURO 2.065,83***



Quindi nel caso in cui il dipendente o pensionato abbia mensilmente usufruito delle detrazioni per familiari a carico pur non avendone diritto, non è più sufficiente regolarizzare e conguagliare la situazione in sede di dichiarazione dei redditi ossia con mod. 730 o mod.UNICO PERSONE FISICHE.


**IL FISCO viene a conoscenza della INDEBITA fruizione delle detrazioni per familiari non più a carico in quanto la Ragioneria Territoriale Stato oppure l'INPS gest Dip.Pubblici, una volta effettuato il conguaglio fiscale di fine anno e rilasciato il mod CUD al dipendente o pensionato, trasmettono, all'Agenzia dell'Entrate, i dati certificati nel mod. CUD compilando il mod.770 nel quale sono indicati anche i codici fiscali dei familiari a carico.**

**Quindi è ERRATA la convinzione di parecchi dipendenti o pensionati che percepiscono nello stipendio o nella pensione ad esempio detrazioni d'imposta per figli NON PIU' FISCALMENTE A CARICO.**

**.....ribattono:"il CAF o il commercialista poi sistemano"**

Il CAF o il commercialista possono escludere le detrazioni per tali figli nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI (MOD.730 O MOD.UNICO) con relativo conguaglio, **MA NON "SALVANO"** i dipendenti e i pensionati in questione da eventuale sanzione perché tali contribuenti non hanno comunicato **tempestivamente** al proprio sostituto d'imposta (Ragioneria Territoriale Stato oppure l'INPS gest Dip.Pubblici) **DI NON AVER PIU' DIRITTO ALLA DETRAZIONE.**

**TALE COMUNICAZIONE E' DI COMPETENZA DEL DIPENDENTE O PENSIONATO E NON del CAF o del commercialista.**



## Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

Testo coord. D.L.n.70/2011



*a cura del Prof. Renzo Boninsegna*

**scheda redatta il giorno**

**alle ore**

**domenica 18 agosto 2013**

**14.12.00**